

# LAVORO RIPARTITO

## Art.41 D.Lgv.276/03

SPECIALE CONTRATTO MEDIANTE IL QUALE 2 LAVORATORI SI ASSUMONO IN SOLIDO L'ADEMPIMENTO DI UNA UNICA ED IDENTICA OBBLIGAZIONE LAVORATIVA

OGNI LAVORATORE RESTA RESPONSABILE PERSONALMENTE E DIRETTAMENTE DELL'INTERA OBBLIGAZIONE

I LAVORATORI HANNO FACOLTA DI SOSTITUIRSI E DI MODIFICARE LA LORO COLLOCAZIONE TEMPORALE DELL'ORARIO DI LAVORO (SALVO QUANTO DIVERSAMENTE STABILITO NEL CONTRATTO), LA SOSTITUZIONE DA PARTE DI TERZI DEVE INVECE ESSERE CONSENTITA DAL DATORE DI LAVORO.

LE DIMISIONI O IL LICENZIAMENTO DI UNO DEI DUE LAVORATORI COMPORTANO L'ESTINZIONE DEL CONTRATTO.

SU RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO IL CONTRATTO PUO PROSEGUIRE SE L'ALTRO LAVORATORE SI RENDE DISPONIBILE AD ADEMPIERE ALL'INTERA OBBLIGAZIONE (IN TAL CASO SI TRASFORMA IN UN NORMALE RAPORTO SUBORDINATO)

IL CONTRATTO E' STIPULATO IN FORMA SCRITTA E DEVE CONTENERE:

- MISURA PERCENTUALE E COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL LAVORO GIORNALIERO, SETTIMANALE, MENSILE ED ANNUALE SVOLTO DAI LAVORATORI;
- LUOGO DI LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO (NON PUO ESSERE MENO FAVOREVOLE RISPETTO AI LAVORATORI DI PARI LIVELLO E MANSIONI E SARA' RIPROPORZIONATO IN RAGIONE ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA EFFETTIVAMENTE ESEGUITA);
- EVENTUALI MISURE DI SICUREZZA SPECIFICHE NECESSARIE.

AI FINI PREVIDENZIALI IL LAVORO RIPARTITO E' EQUIPARATO AL TEMPO PARZIALE. NON E' ATTUALMENTE PREVISTA TALE TIPOLOGIA CONTRATTUALE PER LA P.A.